

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16) e, in particolare, gli articoli 6 e 11 recanti la disciplina degli interventi in gestione speciale;
- b) richiamata la legge regionale 10 novembre 2015, n. 18 “Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito”;
- c) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 102 in data 29 gennaio 2016 recante “Approvazione delle disposizioni applicative delle misure di inclusione e di sostegno al reddito, di cui alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 18. Finanziamento mediante l’utilizzo delle risorse presenti nel fondo regionale per il sostegno all’inclusione sociale dei soggetti meno abbienti istituito nell’ambito del fondo di dotazione della gestione speciale di cui all’articolo 3 della l.r. 13/2014”;
- d) richiamato l’art. 16 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 riguardante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.”, che proroga l’utilizzo del fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all’economia locale anche per l’anno 2016 e stanziando ulteriori fondi;
- e) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 542 del 29 aprile 2016 concernente “Attribuzione, per l’anno 2016, agli assessorati delle risorse del fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all’economia locale, di cui all’art. 16 della l.r. 19/2015 e delle ulteriori risorse che confluiranno nello stesso fondo ai sensi dell’art. 7 della l.r. 13/2014.”, che rfinanzia la legge regionale 18/2015 per un importo di euro 1.500.000,00;
- f) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1014 del 29 luglio 2016 che approva il finanziamento di tutte le domande ammesse alle Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito, utilizzando parte delle risorse attribuite con la deliberazione di cui alla lett. e) e precisamente la somma di euro 699.600,00;
- g) richiamato l’art. 19 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 riguardante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali.”, che proroga l’utilizzo del Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all’economia locale anche per l’anno 2017 e stanziando ulteriori fondi;
- h) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 327 del 24 marzo 2017 concernente “Attribuzione, per l’anno 2017, agli assessorati delle risorse del Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all’economia locale, di cui all’art. 19 della l.r. 24/2016 e delle ulteriori risorse che confluiranno nello stesso fondo ai sensi dell’art. 7 della l.r. 13/2014.”, che rfinanzia la legge regionale 18/2015 per un importo di euro 2.000.000,00, a cui si aggiunge la somma di

euro 415.887,17 derivante da economie conseguenti alla rinuncia o alla riduzione dell'indennità di carica e all'indennità di funzione dei consiglieri regionali per l'anno 2016;

- i) considerato che nel corso dell'anno 2017 sarà pubblicato un avviso pubblico per soddisfare nuove domande relative alle Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito, la cui presentazione sarà a sportello fino ad esaurimento delle risorse finanziarie all'uopo destinate e comunque non oltre il 31 agosto 2018 al fine di consentire l'erogazione dei benefici entro il 31 dicembre 2018, così come stabilito dall'art. 10 della l.r. 18/2015;
- j) considerato che per finanziare tali nuove domande verranno utilizzate le risorse finanziarie di seguito indicate:
 - per l'anno 2017, euro 400.000,00, che costituiscono parte della somma rimanente a seguito dell'evasione delle domande presentate nel periodo 22/02/2016 - 31/03/2016 e finanziate con l.r. 18/2015 e con DGR 542/2016, a cui si aggiunge l'importo di euro 415.887,17, attribuito con DGR 327/2017 e derivante da economie conseguenti alla rinuncia o alla riduzione dell'indennità di carica e all'indennità di funzione dei consiglieri regionali per l'anno 2016,
 - per l'anno 2018, euro 800.000,00, importo derivante dal finanziamento attribuito con DGR 327/2017 e ritenuto sufficiente per evadere le domande che presumibilmente verranno presentate nel corso dell'anno 2018;
- k) considerato che alla liquidazione delle predette Misure provvederà Finaosta S.p.A. ai sensi dell'art. 12 della l.r. 18/2015;
- l) richiamato l'art. 4 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 13 (Disposizioni collegate al secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2017/2019) che reca modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 18 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito) ed in particolare:
 - il comma 1 sostituisce il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 18/2015 al fine di prevedere la cumulabilità tra il contributo economico previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale), le provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti e il contributo previsto dalle misure regionali di inclusione attiva;
 - i commi 2 e 3 modificano l'articolo 3 della l.r. 18/2005 ampliando, in particolare, le categorie di soggetti ammessi ai benefici. Questi ultimi vengono, infatti, estesi anche ai giovani tra i 25 e i 30 anni, ai lavoratori dipendenti con reddito imponibile annuo inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione fiscale e ai disoccupati di lunga data;
 - il comma 4 modifica l'articolo 9 della l.r. 18/2015, sopprimendo il riferimento alle graduatorie, al fine di consentire la gestione delle domande mediante un sistema a sportello;
 - i commi 5 e 6 recano, rispettivamente, una disposizione transitoria e il finanziamento degli oneri di cui alla l.r. 18/2015 per il 2018, nei limiti dell'importo autorizzato, per il 2017, dall'articolo 19, comma 3, della l.r. 24/2016;
- m) ritenuto necessario apportare alcune modificazioni all'Allegato alla DGR 102/2016 volte al recepimento delle modifiche adottate dall'art. 4 della legge di cui alla lettera l);
- n) ritenuto necessario stabilire, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l.r. 19/2007, il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, in quanto lo stesso risulta adeguato in relazione alla complessità dell'iter che prevede, oltre alla verifica dei requisiti per l'ammissione alla Misura

di cui alla l.r. 18/2015, la stipula del Patto di inclusione tra il richiedente, i Centri per l'Impiego ed i Servizi sociali competenti;

- o) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30/12/2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 534 in data 28.4.2017;
- p) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, dal Dirigente incaricato della Struttura politiche per l'impiego, dal Dirigente della Struttura politiche sociali e giovanili, dal Dirigente della Struttura famiglia e assistenza economica, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- q) su proposta dell'Assessore alle attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, Fabrizio ROSCIO, di concerto con l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Luigi BERTSCHY;
- r) ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le modificazioni all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 102 in data 29 gennaio 2016, come da allegato alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che le nuove domande di accesso alle Misure potranno essere presentate al Centro per l'impiego o allo sportello sociale competenti rispetto al luogo di residenza del richiedente a decorrere dal 15 settembre 2017 fino ad esaurimento delle risorse finanziarie all'uopo destinate e comunque non oltre il 31 agosto 2018, al fine di consentire l'erogazione dei benefici entro il 31 dicembre 2018, così come stabilito dall'art. 10 della l.r. 18/2015;
- 3) di dare atto che al finanziamento delle nuove domande, inerenti alle Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito di cui alla l.r. 18/2015, si provvederà mediante le risorse già trasferite e presenti nel Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale istituito nell'ambito del fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'art. 3 della l.r. 13/2014, come di seguito indicato:
 - a. per l'anno 2017, euro 400.000,00, che costituiscono parte della somma rimanente a seguito dell'evasione delle domande presentate nel periodo 22/02/2016 - 31/03/2016 e finanziate con l.r. 18/2015 e con DGR 542/2016, a cui si aggiunge l'importo di euro 415.887,17, attribuito con DGR 327/2017 e derivante da economie conseguenti alla rinuncia o alla riduzione dell'indennità di carica e all'indennità di funzione dei consiglieri regionali per l'anno 2016,

- b. per l'anno 2018, euro 800.000,00, importo derivante dal finanziamento attribuito con DGR 327/2017 e ritenuto sufficiente per evadere le domande che presumibilmente verranno presentate nel corso dell'anno 2018;
- 4) di dare atto che la spesa di cui al punto 3. rispettivamente per complessivi euro 815.887,17 (lett. a) grava per l'anno 2017 e per complessivi euro 800.000,00 (lett. b) grava per l'anno 2018, sulle disponibilità presenti nel fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'art. 11 della l.r. 7/2006;
 - 5) di autorizzare Finaosta S.p.A. all'utilizzo delle risorse per il finanziamento delle domande di cui al punto 3), per complessivi euro 815.887,17 per l'anno 2017 e per complessivi euro 800.000,00 per l'anno 2018;
 - 6) di dare atto che alla liquidazione delle predette misure provveda Finaosta S.p.A. su richiesta e ad esito dell'istruttoria effettuata dalle Strutture competenti, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate con deliberazioni della Giunta regionale 542/2016 e 327/2017;
 - 7) di stabilire, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l.r. 19/2007, che il termine per la conclusione del procedimento relativo alle domande per l'accesso alle misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito ai sensi della l.r. 18/2015 è fissato in 120 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda;
 - 8) di stabilire che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà all'approvazione dell'avviso pubblico e del relativo modulo per la presentazione della domanda di adesione alle Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1103 in data 21 agosto 2017

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 102 IN DATA 29 GENNAIO 2016

1. Al comma 1 dell'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - alla lettera a), le parole: “trentesimo anno” sono sostituite dalle seguenti: “venticinquesimo anno”;
 - alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o essere occupato con un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione fiscale”;
 - alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o essere iscritti disoccupati presso uno dei Centri per l'impiego presenti sul territorio regionale da almeno 24 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda”;
 - la lettera h) è soppressa.
2. Il comma 3 dell'art. 3 è soppresso.
3. Dopo l'art. 4 è inserito l'art. 4 bis (*Non cumulabilità*): “Le Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito non sono cumulabili, così come previsto dall'art. 2 comma 4 della l.r. 18/2015, con i trattamenti di cassa integrazione, di indennità di mobilità, di indennità di disoccupazione, nonché con gli interventi assistenziali erogati dallo Stato o dalla Regione ad esclusione:
 - a) delle misure di contrasto alla povertà di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 maggio 2016;
 - b) dei contributi volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione (l.r. 3/2013);
 - c) dei contributi per le spese per il riscaldamento domestico (l.r. 43/2009);
 - d) delle provvidenze economiche di cui alla l.r. 7 giugno 1999, n. 11, se l'importo annuo non supera, per l'intero nucleo familiare, quello previsto dall'art. 3, comma 1, lett. d).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 4, della l.r. 18/2015 non costituiscono trattamenti assistenziali le eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi nonché le erogazioni di buoni servizio o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non rientrano altresì nel computo dei trattamenti le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre analoghe misure di sostegno.”
4. Il comma 4 dell'art. 5 è sostituito dal seguente: “Il Centro per l'impiego e lo Sportello sociale verificano, in collaborazione tra di loro e con le altre strutture regionali competenti, la sussistenza e la completezza dei requisiti stabiliti dall'art. 3. Il Comitato tecnico, di cui alla DGR 103/2016, stabilisce l'ammissione o l'esclusione dalle Misure”.

5. Il comma 5 dell'art. 5 è soppresso.
6. Al comma 1 dell'art. 9 sono soppresse le seguenti parole: “incluse nelle graduatoria”.
7. Al comma 1 dell'art. 10, le parole: “dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2004 del 30 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “mediante deliberazione di Giunta regionale, su richiesta e ad esito dell'istruttoria effettuata dalle Strutture competenti.”
8. Il comma 2 dell'art. 10 è soppresso.